

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3721

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRINCIPE, RENDE, NAPOLI, CARPINO, RIZZO,  
FERRARI MARTE, ALBERINI**

*Presentata il 27 ottobre 1982*

Modifica della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernente disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante «Provvidenze per il personale della magistratura», che modifica l'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ha creato in Calabria, in sede attuativa, una gravissima disfunzione nel sistema giudiziario, a cui occorre urgentemente porre rimedio.

La nuova legge, innovando la precedente disciplina, ha stabilito che «alla copertura dei posti (di magistrato di Corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti) si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante, e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Paler-

mo e Roma, e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro».

Tuttavia per quanto concerne la copertura dei posti vacanti di consigliere della sezione distaccata della Corte d'appello di Reggio Calabria, i cinque trasferimenti d'ufficio disposti dal Consiglio superiore della magistratura nelle sedute del 30 giugno 1981 e del 27 gennaio 1982 sono stati impugnati dai magistrati interessati davanti agli organi di giustizia amministrativa che, oltre a concedere la sospensione dei trasferimenti stessi, hanno accolto tutti i ricorsi con decisioni non impugnate. Su tale decisione probabilmente hanno inciso anche il precetto costituzionale sull'inamovibilità del giudice, e la situazione di fatto, giuridicamente apprezzabile, in cui versavano e versano molti magistrati al momento dell'entrata in

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vigore della legge 19 febbraio 1981, n. 27, i quali hanno subito una patente lesione dall'applicazione retroattiva dell'articolo 4 della legge stessa.

A tutt'oggi non uno dei cinque magistrati trasferiti d'ufficio, a distanza di oltre un anno, ha preso possesso della nuova sede di Reggio Calabria, con la conseguente quasi completa paralisi dell'attività giudiziaria della Corte.

Causa preponderante di tale stato di cose è la concreta ed obiettiva difficoltà per i magistrati trasferiti (per la maggior parte di non più giovane età e con famiglia) tutti residenti nel cosentino e nel catanzarese, di raggiungere quotidianamente Reggio Calabria in tempo utile per espletare la loro attività, attesa la particolare configurazione geografica della regione e la scarsità dei mezzi di trasporto.

Sussistono quindi validi motivi per ritenere che anche i successivi trasferimenti d'ufficio per i posti attualmente vacanti verranno impugnati, così come preannunciato dai magistrati interessati, con il pericolo inoltre di un massiccio esodo anticipato anche perché, in base ad un'interpretazione del Consiglio superiore della magistratura «nessuna rilevanza possono assumere, ai fini del trasferimento d'ufficio, né i motivi di salute dei magistrati suscettibili di trasferimento, né le esigenze di servizio dell'ufficio al quale tali magistrati si trovano assegnati».

Occorre quindi porre rimedio con urgenza a tale situazione in sede legislativa al fine di garantire l'efficienza dell'apparato giudiziario in una regione che conta uno dei più alti indici di criminalità, anche organizzata di tipo mafioso.

Appare perciò opportuno stabilire che alla copertura dei posti dei magistrati di Corte d'appello rimasti vacanti per difet-

to di aspiranti si provveda con magistrati in servizio nel sub-distretto della sezione distaccata della Corte d'appello medesima ossia, per quanto concerne la sezione distaccata della Corte d'appello di Reggio Calabria, con i magistrati in servizio nel sub-distretto della sola sezione distaccata, comprendente i circondari dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi; solo qualora non sia possibile utilizzare i suddetti magistrati potrà farsi ricorso a quelli in servizio nell'intero distretto della Corte d'appello di Catanzaro, o in subordine, nei distretti limitrofi. Tale soluzione comporterebbe indubbi vantaggi: i trasferimenti sarebbero meno faticosi a causa delle minori distanze e la magistratura reggina si arricchirebbe di un prezioso contributo di colleghi che per aver già prestato servizio nelle zone dove esiste il fenomeno mafioso (Locri, Palmi) potranno apportare la loro esperienza; in tal modo inoltre troverebbe definitiva soluzione il problema degli organici della sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria. Altra conseguenza di non scarso rilievo sarebbe la possibilità di non privare gli uffici giudiziari calabresi di magistrati specializzati che potranno continuare in tal modo a fornire il loro contributo: vi sono infatti uffici giudiziari con organici cronicamente carenti che, per effetto dei trasferimenti d'ufficio, verrebbero posti nella condizione di non poter funzionare, quali quelli di Cosenza, Castrovillari, Rossano. La soluzione prospettata inoltre è stata ritenuta idonea per risolvere definitivamente il problema nei recenti convegni che hanno avuto luogo in Calabria in occasione della visita dell'onorevole ministro di grazia e giustizia agli uffici giudiziari, alla presenza di parlamentari, magistrati, e avvocati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, nel testo modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Alla copertura dei posti, di cui al comma precedente, si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante, ovvero, se vi è sezione distaccata, con i magistrati in servizio nel distretto di questa. Qualora ciò non sia possibile la copertura dei posti è assicurata con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compresa la sezione o, in subordine, nei distretti limitrofi».